



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI CAVAGLIA'

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/06/2023

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Principi e finalità del regolamento
- Art. 2 Consiglieri Comunali
- Art. 3 Prima seduta del Consiglio – Consigliere Anziano
- Art. 4 Primi adempimenti del Consiglio

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 5 Composizione

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 6 Commissioni consiliari

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 7 Sede delle riunioni
- Art. 8 Sessioni
- Art. 9 Convocazione
- Art. 10 Sedute del Consiglio Comunale
- Art. 11 Ordine del Giorno
- Art. 12 Sedute adempimenti preliminari
- Art. 13 Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 14 Ordine durante le sedute
- Art. 15 Sanzioni disciplinari
- Art. 16 Tumulto in aula
- Art. 17 Comportamento del pubblico
- Art. 18 Prenotazione per la discussione
- Art. 19 Svolgimento interventi
- Art. 20 Durante interventi
- Art. 21 Questionari pregiudiziali e sospensive
- Art. 22 Richiami al Regolamento e all'Ordine del Giorno
- Art. 23 Dichiarazione di voto
- Art. 24 Verifica del numero legale
- Art. 25 Votazione
- Art. 26 Irregolarità nella votazione
- Art. 27 Astensione obbligatoria
- Art. 28 Verbalizzazione riunioni
- Art. 29 Registrazione audio e Riprese audiovisive delle adunanze
- Art.30Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica/videoconferenza

- Art. 31 Diritti dei Consiglieri
- Art. 32 Revoca e modifica deliberazioni
- Art. 33 Segretario – Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 34 Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 35 Interrogazioni
- Art. 36 Interpellanze
- Art. 37 Svolgimento delle interpellanze
- Art. 38 Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni
- Art. 39 Mozioni – Svolgimento delle stesse
- Art. 40 Emendamenti
- Art. 41 Mozioni, votazione ed emendamenti

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 42 Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori
- Art. 43 Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale
- Art. 44 Disposizioni finali

Titolo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Principi e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello Statuto ed in relazione a quanto disposto in materia dal D.lgs 18/08/2000 n. 267 (TUEL).
2. Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
3. Copia del regolamento deve essere inviata al Sindaco ed ai Consiglieri neo eletti, in occasione della notifica della elezione.

Art. 2 Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81 e dal D.lgs 18/08/2000 n. 267;
2. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 3 – Prima seduta del Consiglio – Consigliere Anziano

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art.73 comma 6 del D.lvo n. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 4 Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 e 41 del D.lvo n. 267/2000 del Consiglio Comunale procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - esame della condizione degli eletti;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente;
 - Nomina della Commissione Elettorale.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 – Composizione

1. I consiglieri eletti nelle medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, possono aderire a un gruppo pre esistente o costituire un gruppo diverso da quello in cui risultano eletti.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale il gruppo e il nome del capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato la maggior cifra individuale di voti risultanti dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista per la lista di maggioranza, e nei candidati alla carica di Sindaco non risultati eletti per le liste di minoranza.
4. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto, deve darne comunicazione al Sindaco e al segretario, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo capogruppo.
5. Ai capigruppo consiliari come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione di cui all'art. 125 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 18/08/2000 n. 267.
6. La conferenza dei capigruppo è costituita dai capigruppo consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
7. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
8. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con apposite deliberazioni.
9. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza
10. Delle riunioni della conferenza dei capigruppo, viene redatto verbale.
11. La conferenza è convocata qualora si manifesti l'esigenza della messa a conoscenza di particolari problematiche attinenti le funzioni del Consiglio Comunale.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire le Commissioni Consiliari consultive determinandone il numero e le materie di competenza.

2. Costituzione e composizione

Il Consiglio Comunale per uno specifico settore, può costituire al suo interno Commissioni consiliari stabilendone le competenze, la composizione numerica e la competenza per materia.

Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

La nomina dei componenti designati avviene con votazione palese.

In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma con votazione segreta.

Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.

Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Per la decadenza e le dimissioni dei singoli membri della Commissione si applicherà quanto compatibile con gli articoli n. 38 e n.43 del T.U.E.L. DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267. Entro venti giorni dalla cessazione dei consiglieri si deve procedere alla loro sostituzione.

3. Notizie sulla costituzione

Il Sindaco, nella sua prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuto insediamento delle Commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché l'elezione del Presidente e del Vice Presidente di ciascuna di esse.

4. Insediamento

La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi di norma entro 60 giorni dalla data della relativa costituzione.

Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco.

La commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti e a parità di voti i più anziani di età.

5. Convocazione

Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

6.Funzionamento - Decisioni

Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà dei componenti la Commissione. Le decisioni della Commissione sono valide allorché siano adottate dalla maggioranza dei votanti.

7.Partecipazione del Sindaco

Il Sindaco non può essere eletto Presidente nelle Commissioni. Tuttavia, ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle Commissioni. Può infine chiedere di essere sentito sugli argomenti in discussione.

8.Sedute delle Commissioni

Le sedute delle Commissioni non sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportamenti apprezzamenti sulle qualità, attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

9.Segreteria- Verbalizzazione

Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte dal Segretario Comunale, oppure da un funzionario delegato. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, e ai componenti delle commissioni stesse.

I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

10.Commissioni di controllo o di garanzia

Il Consiglio, ai sensi dell'art.44 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., può procedere all'istituzione di Commissioni speciali e/o di controllo, garanzia e indagine, determinandone i poteri, l'oggetto e i limiti dell'attività. In tal caso la Presidenza è attribuita alla minoranza.

La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme di cui sopra.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 7 - Sede delle riunioni

1. Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce nell'apposita sala sita in Via C. Vercellone n. 1 ex Aquila.
2. Il Consiglio Comunale é convocato dal Sindaco che ne dispone l'Ordine del Giorno.
3. Il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali o eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico, può convocarlo con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.
4. All'esterno del luogo di riunione dovranno essere apposte la Bandiera Nazionale e quella dell'Unione Europea così come prescrive l'art . 2, comma 1, della Legge 5 febbraio 1998, n. 22.

Art. 8 - Sessioni

1. Sono sessioni ordinarie quelle nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dalla Legge.
2. Sono sessioni straordinarie quando la convocazione del Consiglio è necessaria per affrontare problemi specifici o perché richiesta da 1/5 dei Consiglieri
3. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune su le materie di competenza del Consiglio stesso.
4. La riunione del Consiglio Comunale deve avere luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco/Presidente, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 9 - Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da notificarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, o tramite Pec istituzionale.
2. L'avviso di convocazione va notificato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la notifica sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.
3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Cavaglià e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione, o tramite Pec istituzionale; per le altre sessioni va notificato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza, o tramite Pec istituzionale.
6. Nei casi di urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va notificato almeno 24 ore prima, o tramite Pec istituzionale. In tale caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.
7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta ad opera del Sindaco.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza, salvo i caso di urgenza per i quali va pubblicato almeno un giorno prima .
9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se, almeno 48 ore prima della riunione, non sia stata depositata negli Uffici Comunali unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminate e almeno 12 ore prima nel caso di urgenza.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione, da tenersi entro due giorni dopo la prima.

Art. 10 - Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta, non intervengono almeno sette consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, fatte salve le ipotesi in cui la legge richieda un numero legale diverso.
2. Il Consiglieri che dichiarino di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Nella ipotesi di astensione obbligatoria, i consiglieri in questione non possono essere computati nel numero legale.

Art. 11 - Ordine del Giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

5. Possono essere inserite nell'Ordine del Giorno della seduta consiliare interrogazioni e mozioni presentate dai vari gruppi consiliari, purché pervenute nei termini.

Art. 12 - Sedute adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

Art. 13 - Pubblicità e segretezza delle sedute

2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo quanto previsto dai commi successivi.
3. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazione delle qualità morali e capacità professionali di persone.
4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Quando nella discussione dell'argomento in seduta pubblica sino introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza e capacità di persone, il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza di voti e su proposta del Presidente, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
6. Il Sindaco in tal caso dispone che le persone estranee al Consiglio Comunale escano dall'aula.
7. I Consiglieri Comunali sono vincolati al segreto di ufficio per quanto é stato oggetto di

discussione in seduta segreta.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 14 – Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco nella qualità di Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Il Presidente della seduta può sospenderla o scioglierla, richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere e disporre l'espulsione dall'aula; ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordine.

Art. 15 – Sanzioni disciplinari

1. I consiglieri devono osservare un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà;
2. Se un Consigliere pronuncia parole sconvenienti od offensive oppure turba con il suo contegno la discussione e l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo;
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine il Presidente gli infligge una nota di biasimo da riportarsi a verbale;
4. Se il Consigliere, cui è stata inflitta una nota di biasimo, persista ulteriormente nel suo atteggiamento, oppure ricorra a ingiurie, il Presidente può sospendere la seduta;
5. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori d'imminente scadenza il Presidente dispone l'espulsione del Consigliere dall'aula per il resto della seduta cui provvedono gli agenti di polizia Municipale.

Art. 16 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco o suo delegato sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 17 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco o suo delegato può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
3. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni, l'utilizzo di strumenti di registrazione e di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso. Il Presidente può autorizzare la sola registrazione, previa richiesta scritta, in casi eccezionali e quando tali comportamenti siano compatibili con il regolare svolgimento della seduta; se qualche Consigliere esprime dissenso il Presidente sottopone la questione al Consiglio Comunale.
4. E' ammessa la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale dei Responsabili dei Servizi e impiegati, nonché di esperti delle materie poste all'Ordine del Giorno.

Art. 18 - Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare dopo l'illustrazione da parte del relatore di ogni argomento all'ordine del giorno iscritto.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno,

debbono previamente informarne il Sindaco o suo delegato e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 19 - Svolgimento interventi

1. Il Sindaco o suo delegato concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire .
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco o suo delegato; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per i richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 20 - Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla al proprio posto rivolto al Sindaco o suo delegato.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere i sette minuti nel caso di intervento del capogruppo e i tre minuti per quanto riguarda gli interventi degli altri Consiglieri;
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco o suo delegato può toglierli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco o suo delegato richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso eccedere la durata di sette minuti per il capogruppo e tre minuti per gli altri Consiglieri. Il documento va consegnato al Segretario Comunale per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 21 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono intervenire i consiglieri nei limiti di cui al comma 6.
5. Il caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale possono intervenire i consiglieri. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 22 - Richiami al Regolamento e all'Ordine del Giorno

1. I richiami al Regolamento o all'Ordine del Giorno o alle priorità delle decisioni e votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali.

2. Su tali richiami possano parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore a favore ed un oratore contro per non più di cinque minuti.
3. Il Sindaco, tuttavia valutata l'importanza della questione può dare la parola ad un oratore per gruppo consigliere.
4. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Art. 23 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiami al regolamento.

Art. 24 – Verifica del numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Sindaco o suo delegato, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non siano presenti in aula almeno sette consiglieri compreso il Sindaco, nella prima o nella eventuale seconda seduta. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione. La seduta viene dichiarata chiusa.

Art. 25 – Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco o suo delegato.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. terminate le votazioni, Il Sindaco o suo delegato, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Al termine delle operazioni di voto il Sindaco proclama l'esito della votazione utilizzando le formule "IL CONSIGLIO APPROVA" e il "IL CONSIGLIO NON APPROVA"

Art. 26 Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco o suo delegato, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 27 Astensione obbligatoria

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi e di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini sino al quarto grado.

Art. 28 - Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, nonché astenuti e i non partecipanti ai voti.
2. Il Segretario Comunale può utilizzare per proprio uso interno (non documentale) di un apparecchio di registrazione;
3. I verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale e sono approvati nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

Art. 29- Registrazione audio e Riprese audiovisive delle adunanze

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, viene prevista la possibilità di attivare registrazioni audio visive in via diretta o indiretta delle sedute pubbliche dell'intero Consiglio Comunale.

Eventuali riprese audio visive effettuate da terzi dovranno essere disciplinate da previo accordo con il Comune, nel quale siano stabiliti i criteri di video registrazione e di diffusione.

2. Le riprese, qualora autorizzate, possono essere diffuse via internet in tempo reale su canale streaming accessibile dal sito istituzionale dell'ente e non saranno successivamente conservate.

3. In ogni caso le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno orientate in modo da non inquadrare il pubblico presente in sala.

4. Le stazioni, sia televisive sia via web, che desiderano effettuare dette riprese, dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale anticipatamente comunicazione scritta. L'eventuale accoglimento della richiesta è di competenza del Presidente del Consiglio Comunale.

5. Il Presidente in tal caso fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere e della trasmissione delle immagini.

6. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e/o oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per argomento dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato e in ogni caso per le sedute segrete.

7. Non è possibile da parte del pubblico, né da parte di singoli consiglieri, effettuare riprese video e/o scattare fotografie con qualunque strumento e/o apparecchio."

Il Presidente richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti.

8. Il Comune può dotarsi di un sistema di registrazione audio ufficiale, che potrà costituire a pieno titolo elemento documentale del verbale.

9. Con l'approvazione del presente articolo deve intendersi abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 28/09/2010 ad oggetto "Approvazione regolamento riprese audiovisive del Consiglio Comunale".

Art. 30-Svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica /videoconferenza

1. Le sedute del Consiglio Comunale possono svolgersi anche in videoconferenza con l'utilizzo di tecnologie che consentano l'identificazione dei componenti senza raggiungere fisicamente la sede comunale.
2. Tali sedute possono svolgersi in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica sia da remoto.
3. Lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 sarà garantito dal Segretario Comunale in presenza o in collegamento da remoto.
4. Per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni del Consiglio Comunale per le quali è prevista la possibilità della partecipazione di uno o più componenti e del Segretario Comunale dell'Ente connessi a distanza, tramite sistemi individuali, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione e con il rispetto, in caso di seduta pubblica, della pubblicazione della seduta stessa, come segue:
 - nelle ipotesi di modalità mista e con la presenza di alcuni consiglieri, presso la Sala del Consiglio Comunale, la seduta dovrà essere aperta al pubblico e i singoli spettatori dovranno avere percezione visiva e auditiva dei consiglieri collegati da remoto attraverso uno schermo adeguato.
 - nel caso di modalità esclusivamente telematica la stessa seduta potrà essere considerata pubblica attraverso la predisposizione di registrazione video "in diretta" tramite un link disponibile sul sito del Comune di Cavaglià.

Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Comunale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento e l'interazione simultanea moderata fra tutti i partecipanti.
2. La partecipazione alle sedute, in modalità da remoto, avviene utilizzando strumenti di videoconferenza o video chiamata che consentano il riconoscimento della persona e che garantiscano al partecipante da remoto la piena e integrale conoscenza di quanto avviene in sede e l'effettiva partecipazione alla trattazione ed alla votazione. Tale collegamento è caratterizzato in modo tale che il Segretario Comunale dell'Ente possa identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti e che il Sindaco possa regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) votazione.
4. Sono considerate tecnologie idonee: sistemi di videoconferenze con invio ristretto ai partecipanti.
5. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti è, comunque, possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica o di sistemi informatici di condivisione di file.

Convocazione

1. La convocazione della riunione va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da notificarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, o tramite Pec istituzionale ai componenti aventi diritto, con invio delle proposte di deliberazione poste ad esame ed approvazione ed i relativi allegati e, eventualmente, il link di collegamento delle sedute in modalità digitale.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la riunione con la modalità digitale in sistema chiuso ed ogni componente del Consiglio Comunale garantisce, col suo collegamento, di fare uso esclusivo e protetto della partecipazione.

Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità digitale, il Consiglio Comunale, nel rispetto dei requisiti tecnici minimi, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale, che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati e delle informazioni e la segretezza.
2. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità previsti dalla legge per l'assunzione di deliberazioni del Consiglio Comunale.
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Segretario Comunale verbalizzante verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.
Ai fini della determinazione del numero legale dei partecipanti sono considerati presenti sia i componenti presenti nella sede comunale sia quelli collegati da remoto.
4. La seduta è aperta dal Sindaco o, in Sua assenza, dal Vice Sindaco, che la gestisce. Il numero legale è verificato in corso di seduta ed all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno, nei modi e forme previsti dalla legge.
5. Il voto espresso dal componente partecipante da remoto è accertato dal Segretario Comunale attraverso il riscontro audio e video del componente chiamato per appello nominale a esprimere il voto.
Per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto le tecnologie utilizzate per il collegamento da remoto devono garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente che lo ha espresso.
6. Qualora l'adunanza si svolga da remoto ovvero in forma mista, il verbale dà atto di tale circostanza, dell'accertamento, all'inizio della seduta, da parte del Segretario Comunale mediante riscontro a video e appello nominale, dell'identità dei componenti del Consiglio Comunale e della presenza del numero legale. In caso di seduta svolta in forma mista sul verbale sarà dato atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto. Il verbale contiene la dichiarazione, espressa verbalmente, con il quale ciascun partecipante da remoto assicura il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso.
7. Il verbale delle deliberazioni assunte segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune di Cavaglià.

Malfunzionamenti e problemi di natura tecnica

1. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni, o durante lo svolgimento delle stesse, insorgano problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso alla seduta se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio Comunale che sia impossibilitato a collegarsi da remoto.
2. Se il numero legale non è garantito a causa di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza o video chiamata, si sospende, temporaneamente, la seduta per poi riprendere mediante un nuovo appello del Segretario Comunale.
3. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento si dichiara la seduta chiusa e rinviata.

Art. 31 - Diritti dei Consiglieri

2. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 32 - Revoca e modifica deliberazioni

3. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione nell'atto modificato o revocato.

Art. 33 - Segretario – Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, liti e contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, od i conferimento di impiego ai medesimi.
2. In tale caso, il Sindaco sceglie uno dei Consiglieri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 34 – Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici del Comune, copia degli atti e dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone.
3. Hanno infine diritto di prendere visione, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dal Consiglio Comunale.

Art. 35 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta dal Consigliere al Sindaco od alla Giunta, intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione pervenuta all'interrogante sia esatta, se si intenda dare al Consiglio notizia su determinati documenti e informazioni sull'attività dell'amministrazione, ovvero sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione circa una determinata questione.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco o suo delegato da uno o più consiglieri per il tramite del protocollo Comunale.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.
5. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante.
6. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
7. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto un diverso accordo.
8. L'assenza dell'interrogante, se accompagnata dalla dichiarazione di impossibilità di proporre la stessa da parte di un componente del gruppo, comporta da parte del Sindaco o suo delegato la dichiarazione di decadenza dell'interrogazione.

Art. 36 – Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco o alla Giunta per tramite dell'Ufficio Protocollo, consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione circa un determinato argomento.
2. Il Sindaco o suo delegato risponde nella prima seduta utile.

Art. 37- Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, al punto previsto nell'ordine del giorno, per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o a un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a tre minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante, se accompagnata dalla dichiarazione di impossibilità di proporre la stessa da parte di un componente del gruppo, comporta da parte del Sindaco o suo delegato la dichiarazione di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione da inserire nella successiva seduta consigliare.

Art. 38- Svolgimento congiunto di interpellanze ed interrogazioni

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente durante la seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti ciascuno per un tempo non superiore a tre minuti.

Art. 39 – Mozioni – Svolgimento delle stesse

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco o suo delegato che ne dispone l'inserimento nel primo Consiglio Comunale utile.
3. Le mozioni sono svolte durante la seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, per un massimo di una per ogni gruppo consigliare (in ordine di presentazione al Protocollo);
4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a tre minuti.
5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo non superiore ai cinque minuti un consigliere per ogni gruppo, il Sindaco o un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
6. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto della durata di tre minuti.

Art. 40- Emendamenti

1. Ogni Consigliere può presentare emendamenti alle proposte di delibera, prima o durante o prima della discussione in Consiglio, e chiederne la messa in votazione.
2. E' consentita la presentazione di emendamenti in via ordinaria la presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazione, purché presentati entro tre giorni antecedenti la data della seduta del Consiglio Comunale.
3. E' consentita la presentazione di emendamenti in corso di seduta nei casi in cui sia necessario il solo parere del Segretario Comunale o negli altri casi solo a condizione della presenza dei rispettivi Responsabili di Servizio.
4. Nel corso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, modificativi, aggiuntivi.
5. Gli emendamenti alle norme statutarie possono essere presentati solo nella prima seduta di trattazione dell'argomento e si intendono approvati se hanno riportato lo stesso consenso previsto per le norme statutarie medesime.
6. L'approvazione di un emendamento comporta l'automatica decadenza di un altro con esso contrastante.
7. Chi ritira un emendamento ha facoltà di esporre le ragioni del ritiro per non più di cinque minuti.
8. Per gli emendamenti al bilancio si fa rinvio al regolamento di contabilità.

Art. 41- Mozioni, Votazione ed emendamenti

1. Le mozioni sono messe a votazione singolarmente.
2. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati in forma palese.
3. In quest'ultimo caso, viene votato il testo emendato della mozione nel suo complesso per appello o per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Proposta di mozione di sfiducia. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'art. 52 del D.lvo n.267/2000.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.lvo n. 267/2000; la medesima legge disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

Art. 43 - Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità .
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 59 del D.lvo n. 267/00 e smi;.
3. Il Consigliere Comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre Consigli consecutivi.
4. L'art. 38, comma 8 bis, del D.lvo 267/2009, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 44- Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti.